

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1626

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAPPALARDO

Norme in materia di avanzamento degli ufficiali delle
Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza

Presentata il 28 settembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'applicazione della legge 27 dicembre 1990, n. 404, si è presentato qualche dubbio interpretativo per alcuni articoli che la compongono. In particolare si citano il comma 4 dell'articolo 2 che, fra l'altro, ha dettato nuove norme per la promozione in « ausiliaria » dei colonnelli e dei generali disponendo l'aggiunta di un comma 9-ter all'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, con una dubbiosa formulazione, ed il comma 1 dell'articolo 6 che ha elevato da cinque a otto anni la durata massima della permanenza nella posizione di « ausiliaria » per gli ufficiali che hanno lasciato il servizio attivo in applicazione dell'articolo 44 della citata legge n. 224 del 1986.

Nel primo caso anche se si tratta di una promozione che non comporta benefici economici, per evitare mortificazioni morali agli ufficiali del ruolo normale, si rende necessario che vengano meglio precisati i colonnelli e i generali per i quali viene consentita la promozione in « ausiliaria » prevista dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137; nel secondo caso, si tratta invece di precisare meglio gli ufficiali che hanno subito l'applicazione dell'articolo 44 della citata legge 224 del 1986 e che hanno adesso diritto alla estensione a otto anni della permanenza in « ausiliaria ».

L'unità proposta di legge riproduce sostanzialmente la proposta n. 6025 presentata nella X legislatura, il 15 ottobre 1991, allo scopo di rimediare ai citati problemi interpretativi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 9-ter dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è sostituito dal seguente:

« 9-ter. La promozione di cui all'articolo 34, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, si applica ai colonnelli a disposizione dei ruoli normali dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e del Corpo della Guardia di Finanza collocati in quiescenza dopo il 1° gennaio 1980, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge n. 574 del 1980. Per i colonnelli e i generali collocati in congedo prima del 1° gennaio 1980 e per quelli che abbiano la stessa data di nomina ad ufficiale dei colonnelli a disposizione si applica la promozione prevista dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, a partire dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 574 del 1980, senza tener conto delle esigenze di mobilitazione ».

ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 58 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come da ultimo sostituito dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dal 30 dicembre 1989 la durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di otto anni. Tale nuova durata è determinata a favore degli ufficiali che non abbiano maturato otto anni dalla data del loro collocamento in detta posizione al 30 dicembre 1989 e di quelli che lasciano il servizio attivo in data successiva. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria ».